

- Ai proprietari e costruttori di veicoli per la raccolta dei rifiuti
- Alle aziende incaricate della raccolta dei rifiuti o che forniscono il personale addetto ai lavori

Vostro riferimento	Documento	Responsabile	Data
	hft Abfallsammelfahrzeug-I.doc	Rolf Hofstetter Tel.: 041/419 55 95 Fax: 041/419 52 04 rolf.hofstetter@suva.ch	Febbraio 2005

**Veicoli per la raccolta dei rifiuti:
sapevate che escludere o aggirare il blocco retromarcia è punibile dalla legge?**

Gentili signore, egregi signori,

i veicoli per la raccolta dei rifiuti sono equipaggiati di vari dispositivi di sicurezza, ad esempio limitatore di velocità e blocco retromarcia, per l'incolumità degli operatori a terra.

Purtroppo, abbiamo constatato in diverse occasioni che alcune aziende hanno usato tali veicoli (equipaggiati secondo la norma EN 1501-1, edizione 1998) con il blocco retromarcia ponticellato (con le pedane occupate) oppure che il personale di servizio eludeva tale dispositivo assumendo tutte le posizioni possibili e immaginabili. Alle aziende che tollerano questa pratica o addirittura richiedono espressamente al fornitore di escludere i dispositivi di sicurezza vogliamo ricordare che in questo modo tali dispositivi sono resi inefficaci. Questo atto è punibile. L'articolo 230 del Codice penale svizzero (CP) affronta tale materia nel seguente modo:

- 1. Chiunque intenzionalmente guasta, distrugge, rimuove, rende altrimenti inservibili o mette fuori uso apparecchi destinati a prevenire gli infortuni in una fabbrica o in un'altra azienda, ovvero gli infortuni che possono essere cagionati da macchine, chiunque, contrariamente alle norme applicabili, omette di collocare tali apparecchi, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone, è punito con la detenzione e con la multa.*
- 2. La pena è della detenzione e della multa se il colpevole ha agito per negligenza.*

Blocco retromarcia: la modifica alla norma è in vigore

La norma EN 1501-1, edizione 1998, relativa ai veicoli per la raccolta dei rifiuti indicava al punto 6.4.3 „Sorveglianza delle pedane“ che tale capitolo avrebbe subito delle modifiche. Tali modifiche sono state varate dal Comitato europeo di normalizzazione nel febbraio 2004. I Paesi membri sono stati invitati a recepire tale modifica nelle loro legislazioni. La Svizzera ha reso esecutiva l'integrazione 1501-1/A1 nel maggio 2004. L'entrata in vigore è stata resa pubblica nel bollettino ufficiale della Switec del luglio 2004.

Per motivi legati alla protezione dei diritti d'autore non ci è consentito riprodurre tale norma, che tuttavia può essere richiesta all'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, tel. 052 224 54 54).

La modifica alla norma riguarda essenzialmente i seguenti punti:

a) Requisiti di sicurezza con pedana occupata

- La compattazione non deve essere possibile con i sistemi aperti.
- Non deve essere possibile circolare ad una velocità superiore a 30 km/h.
- Non deve essere possibile azionare la retromarcia. Con i veicoli dotati di freni ad aria la retromarcia deve essere impedita mediante l'azionamento dei freni.

b) Aggiornamento dei dispositivi di sicurezza

Il conducente deve disporre di un ulteriore comando con il quale possa, in caso di emergenza, escludere il limitatore di velocità e il blocco retromarcia. In questo modo anche il meccanismo di compattazione viene arrestato. La compattazione può essere rimessa in funzione non prima di 5 minuti dopo aver azionato il comando di ripristino (reset).

c) Riconoscimento della presenza di persone

Per riconoscere le persone sulle pedane ci sono tre possibilità:

- riconoscimento tramite il peso
- riconoscimento tramite un sistema di sorveglianza
- riconoscimento della posizione della pedana

d) Funzionamento dei dispositivi di sorveglianza

Con l'accensione inserita i dispositivi di sorveglianza devono essere sempre operativi. Non deve essere possibile escluderli o metterli fuori uso.

e) Sistema di camere

Con l'accensione inserita il sistema di camere deve essere sempre in funzione.

In caso di acquisto di nuovi veicoli per la raccolta dei rifiuti vale quanto segue:

1. i veicoli, ordinati dal 1° agosto 2004, devono soddisfare anche i requisiti aggiuntivi della norma di cui sopra (EN 1501-1/A1).

2. I veicoli ordinati tra il 1.1.1999 e il 30.7.2004 devono soddisfare i requisiti della norma EN 1501-1 (edizione 1998). Non è necessario adeguarli per renderli conformi alla norma EN 1501-1/A1.

Restiamo a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Suva

Settore legno e servizi



Rolf Hofstetter

Allegato:

- Pieghevole 84023.i „La sicurezza durante la raccolta e il trasporto di rifiuti“